

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- CATANIA

RICORSO

della prof.ssa **FAMULARI PATRIZIA CONCETTA**, nata a Messina il 4.12.1973 e residente in Santa Teresa di Riva (ME) Via F. Crispi, n. 129, C.F. FMLPRZ73T44F158X rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Barrile del Foro di Palermo (c.f. BRRMSM68T16E974Z, pec: studiolegalebcm@pec.it), Valentina Cappello del Foro di Ragusa, (c.f. CPPVNT75D41H163G, pec: valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it), Daniela Carmela Nicastro del Foro di Palermo (c.f. NCS DLC73P57F205H, pec: avv.danielanicastro@legalmail.it) e Salvatore Marco Spataro, del Foro di Catania, (c.f. SPTSVT70H14C351Q, pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, nello studio in Catania, via Canfora 145, giusta procura conferita su separato foglio che si allega al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

CONTRO

1 - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, V.le Trastevere, n. 76/A, (cap. 00153), C.F. 80185250588,

2- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, via Fattori, n. 60, 90146 Palermo (c.f. 80018500829),

3- U.S.R. Sicilia -Ambito territoriale della Provincia di Catania, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, via P. Mascagni, n. 52 , 95131 Catania, (c.f. 80008730873),

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149

E NEI CONFRONTI DI

1- Alfonzetti Tiziana Agata, nata il 17.05.1972, residente in Via G. Leopardi, 96, Catania, docente inserita nella graduatoria di I fascia delle GPS di Catania della classe di concorso A31 nella posizione n. 11;

2- Mattia Liliana Irene, nata il 6.05.1957, residente in Via G. Leocata, n. 3, Catania, docente inserita nella graduatoria di I fascia delle GPS di Catania della classe di concorso A31 nella posizione n. 13;

**PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE**

1) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicata con decreto n. 13545 dell' 2.09.2020 (doc. n. 1) del Ministero dell'Istruzione, USR Sicilia, Ambito Territoriale della Provincia di Catania, ed in particolare relative alla classe di concorso A31 nella parte in cui colloca la prof.ssa Famulari Patrizia Concetta nella graduatoria di II fascia anzichè nella I fascia nonché tutte quella successivamente ripubblicate. (doc. n. 2);

2) di ogni altro atto successivo, presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo, e ancorchè sconosciuto

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della prof.ssa Famulari Patrizia Concetta ad essere inserita nella I fascia della predetta graduatoria anzichè nella II, nella posizione derivante dal corretto punteggio legittimamente spettante

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica al fine del suo esatto posizionamento nella I fascia della graduatoria finale.

FATTO

La prof.ssa Famulari Patrizia Concetta, già inserita nella II fascia delle graduatorie d'istituto (corrispondente all'attuale I fascia delle GPS di cui *infra*) del personale docente della provincia di Catania (doc. n.7), ha presentato nel corrente anno scolastico domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze ("GPS") del personale docente, istituite dall'art. 1 *quater* D.L. n. 126 del 29.10.2019, conv. in legge n. 159 del 20.12.2019 (che ha modificato l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107) e dall'articolo 2, comma 4-ter del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, nella legge 6.06.2020, n. 41.

La procedura per la costituzione delle predette graduatorie e per il conferimento delle supplenze è stata disciplinata dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020 (doc. n. 3), previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CISPI).

Si precisa, a tal fine, che le GPS sono elenchi di insegnanti costituiti su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno e utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI (30 giugno) lad-

dove siano esaurite o non sufficienti le GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE).

Sono divise in DUE FASCE corrispondenti rispettivamente alla II e III fascia delle vecchie graduatorie d'istituto, che continuano ad essere vigenti (e la cui I fascia riguarda sempre i docenti già inseriti in GAE).

Le GPS pubblicate nel corrente anno scolastico hanno *validità due anni*: 2020/2021 e 2021/2022.

L'odierna ricorrente, già docente nella classe di concorso A-31 (Scienze degli Alimenti), negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 presso IPSSEO di Giarre e nell'anno scolastico 2019/20 presso ITI Cannizzaro su sostegno, ha presentato domanda di inserimento nelle GPS (doc. n. 4) per diverse classi di concorso, ma solo per la A31 è in possesso anche del titolo abilitante (TFA) conseguito nel 2015 (doc. n. 5) e quindi con diritto all'inserimento in I fascia.

Tuttavia, con la pubblicazione delle suddette graduatorie (doc. n. 1) si accorgeva di essere stata inserita in II fascia anche per la A31, con il punteggio di 65, di cui n. 29 per titolo di accesso e n. 36 per servizio.

Avverso la graduatoria così pubblicata, la prof.ssa Famulari inoltrava reclamo (doc. n. 6) al medesimo Ufficio scolastico provinciale di Catania, evidenziando l'errore commesso ma non riceveva alcun riscontro.

In effetti, è accaduto che la ricorrente, nel compilare il form on line della domanda – unica modalità di partecipazione alla procedura ammessa – nella sezione A1 “Titoli di accesso alla graduatoria e relativo punteggio rinveniva la voce di “titolo di accesso” in cui inseriva il titolo di studio, ma non la voce “titolo abilitante”.

Nella sezione, infatti, era poi presente solo una voce: “descrizione titolo congiunto” che interpretava con riferimento ai successivi 24 crediti formativi acquisiti.

Nessuna voce del form la induceva ad inserire anche il titolo abilitante (TFA) che già la stessa possedeva dal 2015 e che essendo già stato dichiarato all'Amministrazione scolastica per i precedenti inserimenti in graduatoria, le aveva consentito – come sopra già rilevato – di essere inserita nella II fascia delle precedenti graduatorie di istituto (corrispondenti alla attuale I fascia GPS) e di poter prestare regolare insegnamento.

In conseguenza di ciò, peraltro, la docente otteneva un punteggio per titoli di accesso di n. 29 anziché di n. 53 (42 per TFA e 11 per titolo abilitante- vedi tabella valutazione titoli A/3 – doc. n. 9) ed un punteggio complessivo di 65 anziché di 89

E' pertanto evidente che l'errore in cui è incorsa la ricorrente non può che qualificarsi come **errore materiale** tale per cui è evidente l'illegittimità della penalizzazione in tal modo dalla stessa subita con l'inserimento nella **graduatoria di II fascia anziché nella I.**

E' indubbio, infatti, che sebbene la ricorrente sia stata comunque inserita in graduatoria, l'errore materiale così commesso ha determinato il collocamento in una fascia inferiore a quella di diritto spettante ed oltretutto con un punteggio errato, con notevole refluenza sulla possibilità di ottenere incarichi di supplenza.

Per tale ragione, la prof.ssa Famulari Patrizia Concetta intende impugnare la predetta graduatoria pubblicata dall'USR Sicilia, Ambito territoriale della Provincia di Catania, con decreto n. 13545 del 2.09.2020 nonché quelle successive per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B, DELLA L. N. 241/90. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.)

E' evidente che il mancato inserimento del titolo abilitante da parte della ricorrente è stato indotto dall'eccessiva ermeticità e sinteticità del form on line e che costituisce indubbiamente un **mero errore materiale**, non avendo la stessa potuto percepire l'erroneità e l'incompletezza della dichiarazione che stava effettuando.

Nel contempo, tuttavia, l'errore era anche evidente e riconoscibile da parte dell'Amministrazione e poteva essere emendato con una semplice richiesta di rettifica o di chiarimenti che invece è del tutto mancata.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha ritenuto:

“in caso di dichiarazioni rivolte da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore-ostativo, è possibile invocare la riconoscibilità dell'errore se, in uno con la dichiarazione errata, siano stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l'errore...” (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Il Tar Campania di Napoli, nella sentenza n. 5824/2016 aveva già statuito:

“... la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile. Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione:

“La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pub-

blica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

[...] la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione – legata, peraltro, alla 'rigidità' connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande – appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo.” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016)”.

In tale fattispecie, l'Amministrazione – che nei propri archivi aveva inserito il titolo abilitante posseduto dalla docente - aveva gli elementi per rendersi conto dell'errore materiale: infatti, da un lato il servizio in precedenza svolto dalla prof.ssa Famulari ed indicato analiticamente in domanda, presupponeva il possesso dell'abilitazione; dall'altro lato, l'errore era comunque stato evidenziato nella lettera di reclamo del 4-6.09.2020 inoltrata dalla docente all'USP di Catania (doc. n. 6) - cosicché l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto attivare il proprio potere sostitutivo e correttivo nella fase istruttoria della procedura.

Nello specifico l'Amministrazione, avrebbe ben potuto e dovuto attivare il cd. “soccorso istruttorio” di cui all'art. 6, comma , lett. B, della L. n. 241/1990, richiedendo alla candidata chiarimenti e/o rettifiche in merito ad una indicazione chiaramente incongruente, laddove, da un lato, veniva indicato lo svolgimento di un servizio che presupponeva il possesso del titolo abilitante (come il precedente inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto consentiva), dall'altro mancava, nel form della domanda on line la voce specifica “titolo abilitante” che, però, evidentemente, la docente doveva possedere.

La giurisprudenza amministrativa è univoca nel senso dell'applicabilità di tale norma anche nel procedimento concorsuale laddove si addivenga non già alla “integrazione” di dichiarazioni e documenti non presentati tempestivamente che finirebbe per alterare la *par condicio* tra i candidati, bensì alla mera “regolarizzazione” di dichiarazioni o documenti già resi dall'interessato nei termini previsti dal bando ma in modo improprio o non immediatamente rilevabile (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato sez. II - 28/01/2016, n. 838; Consiglio di Stato sez. VI - 07/01/2008, n. 1; Consiglio di Stato sez. VI - 05/12/2005, n. 6958; T.A.R. sez. I - Roma, 02/02/2017, n. 1669; T.A.R. sez. I - Potenza, 19/09/2013, n. 552; T.A.R. sez. IV - Napoli, 02/02/2012, n. 542; T.A.R. sez. III - Palermo, 02/11/2010, n. 14014; T.A.R. sez. II - Lecce, 29/12/2008, n. 3750;

T.A.R. sez. II - Roma, 13/10/2008, n. 8871; T.A.R. sez. V - Napoli, 06/06/2008, n. 5392; T.A.R. sez. II - Bologna, 03/08/2005, n. 1462).

La Pubblica Amministrazione, infatti, deve concedere il soccorso istruttorio di cui al richiamato art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, *"volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58)" e "nell'ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all'esame – della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);"* (Tar Veneto, sentenza n. 144/2017).

Al contrario, nella fattispecie, l'Amministrazione si è affidata esclusivamente al sistema informatizzato¹, con *"totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione"* (Tar Toscana, n. 758/2017), non considerando che l'utilizzo, pur legittimo, di un siffatto sistema, ma previsto come unico possibile per la partecipazione alla procedura concorsuale² - circostanza che già di per sé si esporrebbe a molteplici rilievi di illegittimità³ - non dovrebbe prescindere dalla previsione di un sistema che garantisca comunque la possibilità di effettuare le attività previste dall'art. 6, comma 1, lett. B, della L. n. 241/1990 tra cui quelle di:

"chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete", nonché quella di "esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali". Quindi, un procedimento che non abbia un proprio "responsabile" (per competenza e sanzionabilità) in grado di esercitare tutti i connessi poteri, ivi compreso quello di c.d. soccorso istruttorio è illegittimo, come lo è quello

¹ Art. 8, comma 4, "Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico"

² art. 7, comma 2, "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione"

³ Tar Lazio, Roma, sez. IIIBis, n. 5233/2017, n. 3313/2017, n.33005/2017

informatico, in cui sia la piattaforma a decidere in via esclusiva e definitiva chi escludere e chi ammettere, chi sia più meritevole e chi sia vincitore e chi no". (Tar Toscana, sent. n. 758/2017).

E' infatti evidente che è stato l'automatismo nella valutazione dei titoli indicati, come effettuata dal sistema informatico a determinare l'errato inserimento in II fascia anzichè nella I, in quanto un esame manuale della domanda avrebbe immediatamente reso palese l'incongruente indicazione.

Ed anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4355 del 2015 ha ritenuto:

"non è ragionevole, in considerazione delle conseguenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione".

Pur essendo legittima la previsione di una procedura informatizzata per la presentazione e valutazione delle domande, la singola amministrazione, nella fase istruttoria e di costituzione delle graduatorie, avrebbe comunque dovuto predisporre un sistema che garantisse ai concorrenti di potere rettificare o integrare a chiarimento la domanda proposta, onde evitare la pubblicazione immediatamente definitiva di una graduatoria caratterizzata da molteplici errori, con conseguente ingiusta esclusione di docenti in possesso di tutti i requisiti per il legittimo posizionamento nella stessa o, al contrario, con collocamento in essa di personale il cui profilo non è affatto corrispondente ai requisiti effettivamente posseduti.

Ed invero, l'azione amministrativa, che ai sensi dell'art. 97 Cost. deve sempre essere improntata a garantire il buon andamento dei pubblici uffici, non può asservirsi ad un sistema interamente informatizzato laddove questo anzichè agevolare e semplificare, aggravi l'accesso del cittadino ai servizi pubblici, rendendolo più farraginoso e complesso e soprattutto privandolo della imprescindibile caratteristica della trasparenza, laddove al candidato non sia nemmeno chiaro il motivo dell'esclusione o dell'erroneità del punteggio attribuito.

L'esclusione o l'inclusione in graduatoria con un punteggio errato, senza possibilità alcuna di emendare semplici errori materiali che non incidono sui requisiti sostanziali di ammissibilità alla procedura, con esclusione di un confronto con la P.A. finalizzato a conoscere le motivazioni del provvedimento ed a fornire rettifiche e chiarimenti, si appalesa, quindi, del tutto illegittimo sia in quanto contrario ai principi espressi dall'art. 97 Cost., sia perchè contrario ai principi espressi dalla L. n. 241/1990 e secondo cui le amministrazioni

"debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste

dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati." (Tar Toscana, n. 758/2017).

Un siffatto *modus operandi* della pubblica amministrazione, peraltro, contravviene anche alle norme del Codice dell'Amministrazione digitale (L. n. 82/2005) che nel novellato art. 12 dispone:

"Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini..."

La domanda on line predisposta per la partecipazione alla presente procedura concorsuale si è prestata a non chiare interpretazioni nonchè a facili errori dovuti, ad esempio, all'uso dello scrolling del menù a tendina che ha comportato in molti casi l'involontaria selezioni di voci errate nell'indicazione dei titoli di studio o delle classi di concorso o della tipologia di servizio espletato, nonchè alla mancanza di voci esplicative delle singole voci da compilare.

Ad esempio, nella fattispecie sarebbe bastato specificare, anche tra parentesi o come nota a piè di pagina, l'indicazione di inserire come titolo di accesso o tra i titoli medesimi, il titolo abilitativo per rendere più immediatamente intellegibile il riferimento ai titoli di accesso, invece espresso in modo sintetico, ermetico e senza alcun riferimento al suo specifico contenuto.

Nelle domande concorsuali cui aveva partecipato in passato la ricorrente, infatti, la richiesta del titolo abilitante, oltre al titolo di accesso era indicata in modo chiaro ed univoco ed in quel caso, almeno sotto questo profilo, era evitabile l'errore (doc. n. 8).

La mancata indicazione di una voce analoga ha indotto in errore la docente la cui attenzione non è stata richiamata sul titolo abilitativo posseduto, prestandosi, la formulazione delle voci presenti nella sezione "Titoli di Accesso" a interpretazioni divergente ed a fraintendimenti.

Da qui, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente e la conseguente invalidità della graduatoria pubblicata nella parte in cui la prof.ssa Famulari è stata inserito nella II fascia e non nella I, di diritto spettante.

Si chiede, pertanto, l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati e **l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in I fascia delle GPS di Catania con corretta valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione di n. 53 punti per titolo di accesso (42 per TFA ed 11 per titolo di abilitazione) e n. 36 punti per servizio, pari a complessivi n. 89 nella classe di concorso A31.**

* * *

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS AI PROCEDIMENTI CONCORSUALI.

Siffatta condotta della P.A. è altresì in violazione del principio del *favor participationis* laddove l'impossibilità di emendare semplici errori materiali, dovuti anche alla rigidità o alla ermeticità, sinteticità e mancanza di espressività delle sezioni/caselle del modello di domanda on line, impedisce la partecipazione alla procedura concorsuali di soggetti meritevoli che non potranno essere selezionati per le effettive capacità, essendo, invece, immediatamente espunti per tecnicismi o impedimenti formali, determinandosi, in tal modo, un impoverimento della platea di partecipanti a detrimento proprio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

In un caso in cui il concorrente aveva erroneamente indicato la propria classe di concorso, incorrendo in un errore ostativo, il TAR Napoli, nella sentenza n. 1231/2017 ha statuito:

"Le descritte circostanze di fatto dimostrano, appunto, che il ricorrente fosse incorso in un errore cd. ostativo consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale; tale errore, richiamando le categorie civilistiche, è da considerarsi, oltre che essenziale, riconoscibile per la descritta incoerenza tra il contenuto della domanda e la classe richiesta (art. 1428 e ss c.c.).

In presenza di simili dati di fatto, l'amministrazione avrebbe senz'altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor participationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali".

* * *

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000.

L'operato delle Amministrazioni resistenti è stato altresì illegittimo per violazione della norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui:

"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare".

Invero, nella fattispecie, la docente Famulari era inserita nelle graduatoria di istituto già dal 2017 (doc. n. 7) e dal 2017/2018 in poi ha svolto servizio di insegnamento (come indicato nella domanda – doc. n. 4) in virtù del titolo abilitante.

Pertanto l'Amministrazione era a conoscenza non solo del tipo di servizio di insegnamento svolto ma anche del titolo abilitante posseduto dal primo presupposto.

L'Amministrazione, anziché affidarsi esclusivamente alla valutazione effettuata dal sistema informatico avrebbe potuto rendersi conto dell'errore e dell'incongruenza della domanda – per il quale, peraltro, era stato effettuato reclamo – con una semplice verifica nei propri archivi.

SULLA DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Con riguardo al *fumus*, evidenziata la fondatezza delle censure articolate nel presente ricorso, sussistono i presupposti di urgenza per formulare istanza per l'adozione di misure cautelari affinché codesto Ecc.mo TAR disponga la sospensione degli effetti degli atti impugnati e voglia ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare la graduatoria di I fascia ivi disponendo l'inserimento della prof.ssa Famulari con la corretta valutazione di tutti i titoli e previo annullamento delle graduatorie (GPS) già pubblicate della provincia di Catania per la classe di concorso A31 nella parte in cui la stessa è stata inserita in II fascia con punteggio errato n. 29 per titoli di accesso e n. 36 (tot. n. 65) per servizio, anziché di n. 53 per titoli di accesso e n. 36 servizio (totale n. 89), e disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie con il collocamento della ricorrente nella posizione correttamente alla stessa spettante in virtù del punteggio posseduto (n. 89).

Occorre, invero, rappresentare che in mancanza di provvedimento cautelare e nelle more dell'udienza di merito, la docente, che è in atto priva di occupazione, manterrà lo stesso punteggio non corretto, con incidenza sulla possibilità di ottenere incarichi non solo nel corrente anno scolastico ma anche per l'anno successivo, essendo le predette GPS valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

** ** *

ISTANZA NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI

La ricorrente, stante l'elevatissimo numero di controinteressati al presente giudizio, **pur avendo notificato ad almeno uno di essi**, chiede di essere autorizzata, ex art. 41 co. 4, CPA, a procedere alla notificazione del presente ricorso mediante **pubblici proclami**, chiedendosi in particolare di prescrivere, quale modalità, **la pubblicazione sul sito web del MIUR** (*ex multis* TAR Lazio, sez. III bis, ord. n. 9458/2014).

Risulta, infatti, evidente che i soggetti controinteressati sono individuabili in tutti i docenti inseriti nelle impugnate graduatorie i quali potrebbero essere pregiudicati in forza dell'inserimento della ricorrente in una posizione agli stessi sopravanzata e che la notifica nelle forme ordinarie sarebbe enormemente complessa ed onerosa anche per l'oggettiva difficoltà a reperire gli indirizzi degli stressi.

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- preliminarmente, **in accoglimento dell'istanza cautelare, disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati e ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare la graduatoria di I fascia ivi disponendo l'inserimento** della prof.ssa Famulari con la corretta valutazione di tutti i titoli e previo annullamento delle graduatorie (GPS) già pubblicate della provincia di Catania per la classe di concorso A31 nella parte in cui la stessa è stata inserita in II fascia con punteggio errato n. 29 per titoli di accesso e n. 36 (tot. n. 65) per servizio, anziché di n. 53 per titoli di accesso e n. 36 servizio (totale n. 89), **e disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie** con il collocamento della ricorrente nella posizione correttamente alla stessa spettante in virtù del punteggio posseduto (n. 89), in ogni caso adottando tutte le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso;
- **autorizzare la notifica per pubblici proclami** prescrivendo, quale modalità, **la pubblicazione sul sito web del MIUR**;
- **nel merito**, ritenuta e dichiaratane la illegittimità, **annullare** gli atti ed i provvedimenti impugnati tutti **ritenendo e dichiarando** che la ricorrente ha diritto ad essere inserita nella I fascia delle GPS di Catania, classe di concorso A31 con punteggio n.

89, essendo in possesso del titolo abilitante e per l'effetto **ordinare** all'Amministrazione resistente di rettificare la graduatoria di I fascia ivi disponendo l'inserimento della prof.ssa Famulari con la corretta valutazione di tutti i titoli e previo annullamento delle graduatorie (GPS) già pubblicate della provincia di Catania per la classe di concorso A31 nella parte in cui la stessa è stata inserita in II fascia con punteggio errato n. 29 per titoli di accesso e n. 36 (tot. n. 65) per servizio, anzicchè di n. 53 per titoli di accesso e n. 36 servizio (totale n. 89), disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie con il collocamento della ricorrente nella posizione correttamente alla stessa spettante in virtù del punteggio posseduto (n. 89).

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato versato in misura pari ad € 325,00).

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico concorso e, pertanto, il contributo sarà versato nella misura di € 325,00.

* * *

Si producono: 1) Decreto pubblicazione delle GPS della provincia di Catania del 2.09.2020 e graduatorie medesime; 2) Decreto pubblicazione delle GPS del 3 e 4 settembre 2020 e graduatorie medesime; 3) O.M. n. 60/2020 con tabella A/3 di valutazione dei titoli; 4) domanda di partecipazione; 5) titolo abilitante 6) reclamo con racc. a.r.; 7) graduatoria di istituto 2017 e posizione estratta da istanze on line; 8) domanda concorso 2016 e concorso 2018; 9) tabella valutazione titoli A/3; 10) istanza di fissazione udienza.

Palermo, 29 ottobre 2020

Avv. Valentina Cappello

Avv. Massimo Barrile

Avv. Salvatore Spataro

Avv. Daniela Nicastro